



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

prot. 4222

Lecce, - 3 GIU. 2024

OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA
svolta per gli edifici giudiziari di Lecce di Viale Michele De Pietro, Via Calabria, Via
Brenta n. 1 e Via Brenta n. 2

Il Procuratore Generale della Repubblica

Premesso che il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie ha comunicato, con la nota prot. n. 260947 del 16.11.2022, di aver aderito a livello centralizzato alla Convenzione Consip "Sistemi di videosorveglianza n. 2" (c.d. VDS2) stipulando il relativo contratto con la società Telecom Italia s.p.a.;

Rilevato che il suddetto contratto prevede sia la realizzazione di nuovi impianti sia l'integrazione ed ammodernamento tecnologico delle sedi già dotate di impianti di videosorveglianza e che tra gli edifici giudiziari interessati vi sono anche quelli ubicati nella città di Lecce;

Considerato che l'attività di dispiegamento dei sistemi (consistente nella sostituzione degli apparati non funzionanti o comunque obsoleti e nella implementazione di nuove telecamere) e l'attività di verifica della funzionalità degli stessi sono di diretta competenza della Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie del Ministero della Giustizia, che è a conoscenza, grazie al servizio di assistenza e manutenzione nazionale, delle necessità delle singole sedi in termini di nuove realizzazioni, ampliamenti ed ammodernamenti tecnologici, e che tali attività sono state svolte all'esito di alcuni sopralluoghi effettuati dal referente della suddetta Direzione Generale congiuntamente al personale tecnico della società Tia Networks s.r.l. delegata alle attività operative di montaggio ed installazione dei dispositivi di videosorveglianza di cui trattasi per conto della società Telecom Italia s.p.a.;

Rilevato che gli edifici giudiziari interessati ubicati nella città di Lecce sono quelli di seguito indicati:

- Palazzo di Giustizia di Viale Michele De Pietro (sede della Corte d'Appello penale, della Procura Generale della Repubblica, del Tribunale penale, della Procura della Repubblica, del Tribunale di Sorveglianza e del locale Presidio C.I.S.I.A.): telecamere esterne perimetrali ed interne negli spazi comuni del piano terra e del piano - 1;
- Immobile di Via Calabria (sede della Sezione di polizia giudiziaria): telecamere esterne perimetrali e nel locale scantinato;
- Immobile di Via Brenta n. 1 (sede del Tribunale civile e dell'U.N.E.P.): telecamere esterne perimetrali ed interne negli spazi comuni del piano terra e del piano - 2;
- Immobile di Via Brenta n. 2 (sede della Corte d'Appello civile e dell'Ufficio del Giudice di Pace): telecamere esterne perimetrali ed interne negli spazi comuni del piano terra e dei piani - 1 e - 2;

Preso atto che negli immobili sopra citati i dispositivi di videosorveglianza risultano vetusti e non adeguati nel numero rispetto alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica da dover assicurare al personale amministrativo e di magistratura, agli avvocati, ai consulenti tecnici e periti ed in generale a tutti gli utenti e fruitori dei servizi giudiziari:

Considerato che la Procura Generale della Repubblica di Lecce, con la nota prot. n. 1334 del 23.02.2023 indirizzata al Ministero della Giustizia e per conoscenza anche agli altri Uffici giudiziari di Lecce, ha trasmesso una relazione di ricognizione dello stato dei luoghi contenente altresì delle proposte di manutenzione ed implementazione dei sistemi, allegando altresì i moduli dei sopralluoghi effettuati presso i diversi edifici giudiziari;

Rilevato che la registrazione delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza è contenuta nei video registratori ubicati negli armadi Rack e che detti armadi sono presenti presso ciascun edificio giudiziario all'interno di locali appositamente presidiati dal personale oppure chiusi a chiave;

Rilevato che sono state altresì allestite negli edifici giudiziari di cui trattasi delle control rooms in appositi spazi presidiati dal personale di vigilanza privata armata;

Considerato che le telecamere di videosorveglianza entreranno in funzione solo dopo l'espletamento, con esito positivo, della verifica di regolare esecuzione dell'appalto, verifica di competenza della Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie del Ministero della Giustizia;

Visto l'art. 4 della L. 20.05.1970 n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";

Visto il D.I. 28.10.1993 "Individuazione dell'autorità competente ad adottare i provvedimenti per la sicurezza esterna ed interna delle strutture in cui si svolge attività giudiziaria", il quale, statuisce che "compete al procuratore generale presso la corte di appello adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge attività giudiziaria" (art. 2);

Viste le circolari del Ministero della Giustizia n. 4 del 28.03.1994 e n. 10 del 09.09.1997;

Visto il D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

Visto il provvedimento in materia di videosorveglianza del 08.04.2010 adottato dal Garante per la protezione dei dati personali;

Visto il D.P.R. 18.08.2015 n. 133 "Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190";

Visto il Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (RGPD);

Visto il D.Lgs. 18.05.2018 n. 51 "Attuazione della direttiva UE 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

Visto il D.Lgs. 10.08.2018 n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati";

Viste le Linee Guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del 29.01.2020 adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB);

Rilevato che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3255/2021, ha chiarito che è giustificabile l'installazione di impianti di videosorveglianza al di fuori della procedura di cui all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori "quando l'impianto audiovisivo o di controllo a

distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate o di autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre, però, che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti" (c.d. controlli difensivi);

Ritenuto che l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili (quali, ad esempio, le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata o in materia di controllo a distanza dei lavoratori) e che l'attività di videosorveglianza deve essere effettuata nel rispetto del c.d. principio di minimizzazione dei dati riguardo sia alla scelta delle modalità di ripresa e di dislocazione delle telecamere sia alla gestione delle varie fasi del trattamento, tenendo conto che i dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite;

Rilevato, pertanto, indispensabile regolamentare il servizio di videosorveglianza svolta per gli edifici giudiziari di Lecce di Viale Michele De Pietro, Via Calabria, Via Brenta n. 1 e Via Brenta n. 2;

DISPONE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Principi generali

I dati personali relativi al servizio di videosorveglianza saranno: a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati; b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e trattati in modo compatibile con tali finalità; c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; d) esatti ed aggiornati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; f) trattati in modo sicuro proteggendoli da trattamenti non autorizzati o illeciti o dalla perdita, distruzione o danni accidentali dei medesimi.

Art. 2 – Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza è necessario per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico ovvero connessi all'esercizio di pubblici poteri svolti dalle autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento e perseguimento dei reati e per la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.

Infatti, nel caso di specie, compito del Procuratore Generale della Repubblica è quello di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno degli edifici giudiziari; inoltre sussistono ragionevoli e legittime aspettative da parte degli interessati ovvero da parte dell'utenza interna ed esterna di operare in condizioni di assoluta sicurezza all'interno delle sedi giudiziarie.

L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è finalizzato esclusivamente alla protezione dell'incolumità delle persone che operano o che si trovano all'interno delle sedi giudiziarie di cui in premessa, alla tutela e salvaguardia dei beni pubblici ivi presenti, ed alla prevenzione, accertamento e repressione dei reati che si verificano all'interno o in prossimità delle strutture giudiziarie. Pertanto, non è possibile utilizzare tali sistemi per scopi diversi, quali la tutela e la salvaguardia di beni privati o il controllo delle prestazioni lavorative del personale amministrativo o di magistratura, o in riferimento a eventi che esulino dal predetto contesto.

I sistemi di videosorveglianza risultano essere necessari in quanto le finalità del trattamento sopra enunciate non possono essere ragionevolmente raggiunte con altri mezzi meno intrusivi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati. In particolare, tenuto

conto del notevole afflusso di utenza interna ed esterna, del numero dei vigilanti in servizio presso le diverse strutture giudiziarie, dei loro orari e dei compiti ai quali gli stessi sono adibiti, nonché della vastità degli spazi interessati, si ritiene che le finalità sopra indicate non possano essere pienamente perseguite utilizzando soltanto il servizio di vigilanza privata armata.

Il trattamento dei dati personali effettuato mediante gli impianti di videosorveglianza di cui trattasi è svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche e dei diritti delle persone giuridiche coinvolte nel trattamento dei dati. A garanzia del trattamento legittimo dei dati, si evidenzia che le telecamere vengono installate unicamente lungo il perimetro esterno degli edifici giudiziari, nelle aree comuni e in nessun caso sono posizionate all'interno degli uffici o delle aule di udienza né proiettati verso gli orologi marca-tempo.

L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell'osservanza della normativa vigente nella materia di cui trattasi, assicurando il rispetto dell'espresso divieto che le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando la dignità delle persone riprese.

La Procura Generale della Repubblica di Lecce garantisce, tenuto conto della dislocazione delle telecamere all'interno degli edifici giudiziari, che gli impianti di videosorveglianza non saranno in alcun modo impiegati come strumento di "controllo a distanza" del personale amministrativo e di magistratura, della polizia giudiziaria, di tirocinanti e borsisti e del personale delle ditte appaltatrici di lavori, servizi e forniture e, in generale, di tutti coloro che operano a vario titolo all'interno degli edifici giudiziari, con riguardo sia alle attività che le suddette persone esercitano all'interno degli Uffici giudiziari sia alle loro abitudini personali. In particolare, per quanto specificamente previsto dall'art. 4 della L. 20.05.1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), la Procura Generale della Repubblica di Lecce garantisce che le immagini non potranno essere utilizzate per nessun fine connesso al rapporto di lavoro, quale, a titolo esemplificativo, il controllo dell'attività dei lavoratori con riferimento all'osservanza degli obblighi di diligenza, di rispetto dell'orario di lavoro, di correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa. Parimenti, si garantisce che le immagini non saranno utilizzate per compiere indagini sulle opinioni dei lavoratori, ai fini della valutazione della prestazione lavorativa, ai fini della valutazione dell'attitudine professionale, né per verifiche e controlli su altre attività diverse da quella lavorativa, svolte comunque dal dipendente nel posto di lavoro, come, ad esempio, la necessità di fruire di pause o di effettuare spostamenti all'interno degli edifici giudiziari. Ciò in quanto i sistemi di videosorveglianza devono essere utilizzati esclusivamente per finalità di protezione dell'incolumità delle persone che operano o che si trovano all'interno delle sedi giudiziarie di cui in premessa, di tutela e salvaguardia dei beni pubblici ivi presenti, e di prevenzione, accertamento e repressione dei reati che si verifichino all'interno o in prossimità delle strutture giudiziarie, comunque nel rispetto di tutte le garanzie previste dalla normativa di settore in materia di installazione di impianti audiovisivi.

La Procura Generale della Repubblica di Lecce garantisce il diritto alla riservatezza secondo le norme vigenti e assicura che i dati e le informazioni non saranno utilizzati per fini diversi da quelli esplicitati nel presente provvedimento.

I sistemi di videosorveglianza adottati sono esclusi dalla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati in quanto il trattamento non presenta rischi elevati per i diritti e per le libertà fondamentali delle persone fisiche, considerato che non sono raccolti dati biometrici né sono presenti software per il riconoscimento delle persone ovvero sistemi c.d. intelligenti (in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli e registrarli).

I sistemi di videosorveglianza non sono connessi ad alcuna rete pubblica e viaggiano su un'infrastruttura di comunicazione separata sia a livello fisico sia a livello logico dalle altre reti presenti negli edifici giudiziari (quale, ad esempio, la Rete Unica Giustizia). Inoltre, è inibita la possibilità di accesso al sistema da remoto o attraverso apposite app.

Art. 3 - Modalità di esecuzione dell'attività di videosorveglianza

Il titolare del trattamento, anche attraverso il responsabile appositamente incaricato, garantisce che l'attività di videosorveglianza venga effettuata per tutte le ventiquattro ore (h. 24) nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e di dislocazione delle telecamere.

I dati acquisiti mediante l'attività di videosorveglianza sono trattati per esigenze di ordine pubblico ai fini della sicurezza e dell'incolumità delle persone e dei beni pubblici presenti negli edifici giudiziari e per esigenze di giustizia ai fini della prevenzione, dell'accertamento e della repressione degli eventuali reati che si verifichino all'interno o in prossimità delle strutture giudiziarie.

I sistemi di videosorveglianza registrano solo immagini video; non vengono invece registrati files audio. Tali sistemi registrano anche gli accessi degli autoveicoli e dei motocicli dagli ingressi carrai degli edifici giudiziari sopra indicati, ma non sono abilitati a rilevare tramite apposito software né a registrare sui server le targhe dei veicoli, limitandosi a rilevare le immagini di entrata e di uscita dei mezzi in funzione della sicurezza delle aree di ingresso degli edifici giudiziari.

Le immagini, registrate negli appositi hard disk dislocati nelle postazioni operative all'interno degli edifici giudiziari, sono conservate, con gli opportuni accorgimenti atti ad assicurarne la necessaria riservatezza, per la durata di 15 (quindici) giorni dal momento della loro registrazione. Tale termine è stato ritenuto necessario per garantire la possibilità di dare seguito a specifiche richieste dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad attività investigative in corso. Decorso tale periodo, le immagini vengono automaticamente cancellate. I sistemi di registrazione installati sono di ultima generazione, i files registrati nel sistema sono cifrati e configurati per la cancellazione automatica allo scadere del periodo di conservazione.

Le immagini vengono conservate oltre il termine sopra indicato soltanto nel caso di specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria per esigenze investigative e sono consegnate ai medesimi organi.

La conservazione delle immagini, tramite i relativi apparati informatici, deve essere garantita 24 ore su 24 in un luogo sicuro e presidiato.

Art. 4- Dislocazione delle telecamere

La dislocazione delle telecamere è stata decisa in condivisione con la Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie del Ministero della Giustizia, tenendo conto delle esigenze di sicurezza delle persone che operano negli edifici giudiziari o che li frequentano, salvaguardando comunque la loro privacy nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento.

Le telecamere vengono installate unicamente lungo il perimetro esterno degli edifici giudiziari, nelle aree comuni e in nessun caso sono posizionate all'interno degli uffici o delle aule di udienza né proiettati verso gli orologi marca-tempo.

La dislocazione delle telecamere potrà essere modificata dal titolare del trattamento dei dati sempre nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento.

Art. 5 - Soggetti che effettuano il trattamento dei dati

Ai sensi della vigente normativa partecipano al trattamento dei dati personali a diverso titolo le seguenti figure: il titolare del trattamento dei dati, il responsabile del trattamento dei dati, il responsabile della protezione dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati.

Il titolare del trattamento dei dati derivanti dall'attività di videosorveglianza è il Procuratore Generale della Repubblica di Lecce pro tempore.

Il titolare del trattamento dei dati adotta le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia effettuato in conformità alle norme vigenti.

Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel Dirigente amministrativo pro tempore della Procura Generale della Repubblica di Lecce.

Il responsabile del trattamento dei dati si attiene alle disposizioni di cui al presente provvedimento, garantisce le misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti degli interessati e svolge le attività di cui all'articolo 18 – comma 3 del D.Lgs. 18.05.2018 n. 51.

Il responsabile della protezione dei dati personali del Ministero della Giustizia è stato nominato con D.M. 19.07.2023.

Il personale della società di vigilanza privata armata Vis s.p.a. è abilitato a procedere alla sola visualizzazione in diretta delle immagini delle telecamere dell'edificio giudiziario in cui lo stesso personale presta servizio.

Il titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento nominano, con separato provvedimento, i soggetti incaricati al trattamento dei dati, autorizzati a compiere le operazioni di trattamento dei dati medesimi. L'incarico è conferito esclusivamente al personale dipendente della Procura Generale della Repubblica, il quale si può avvalere della collaborazione degli addetti al servizio di vigilanza privata armata delle diverse sedi giudiziarie, essendo le diverse control rooms collocate presso le postazioni di controllo dei varchi di accesso dei diversi edifici giudiziari presidiate dalle guardie particolari giurate.

La società Telecom Italia s.p.a., anche per il tramite della società Tia Networks s.r.l. delegata alle attività operative di montaggio ed installazione dei dispositivi di videosorveglianza, si impegna a fornire adeguata formazione e attività di addestramento preliminare in favore degli incaricati al trattamento dei dati.

Al coordinamento delle attività dei soggetti incaricati al trattamento dei dati provvede, sotto il controllo del titolare, il responsabile del trattamento.

I soggetti incaricati al trattamento dei dati sono autorizzati alla visualizzazione delle immagini e all'estrpolazione dei relativi files mediante l'utilizzo di credenziali personali (username e password) per dare esecuzione alle richieste della polizia giudiziaria o dell'autorità giudiziaria. Tale attività viene espletata dagli incaricati al trattamento dei dati durante l'espletamento della propria attività lavorativa. Essi si atterranno alle disposizioni del presente provvedimento e del D.Lgs. 18.05.2018 n. 51.

Art. 6 - Abilitazioni alla visualizzazione e scarico delle immagini

L'abilitazione alla visualizzazione delle immagini dai vari client ed alla estrazione dei relativi files è regolamentata mediante l'assegnazione di credenziali (username e password), alle quali viene assegnato un diverso livello di autorizzazione, nelle modalità di seguito specificate.

Il personale di vigilanza privata armata della società Vis s.p.a. è abilitato a visualizzare solo in modalità live le immagini riprese dalle telecamere esterne ed interne del relativo edificio giudiziario nell'apposita control room.

Gli incaricati al trattamento dei dati sono abilitati a visualizzare le immagini non in modalità live e ad estrarre i relativi files delle immagini delle telecamere esterne ed interne dei relativi edifici giudiziari tramite monitor e p.c. presenti nelle apposite control rooms.

Art. 7 - Misure minime di sicurezza

Il titolare del trattamento dei dati adotta le misure minime di sicurezza nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali applicabili al servizio di videosorveglianza. In particolare:

- la registrazione delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza è contenuta nei videoregistratori ubicati negli armadi Rack presenti presso ciascun

- edificio giudiziario all'interno di locali appositamente presidiati dal personale oppure chiusi a chiave;
- gli Uffici giudiziari che gestiscono i locali ove sono presenti tali armadi Rack sono tenuti a verificare che gli stessi siano sempre presidiati oppure chiusi a chiave;
 - in caso d'interventi derivanti da esigenze di manutenzione sui sistemi, dovranno essere rispettate le specifiche misure tecniche ed organizzative finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione ovvero di perdita, anche accidentale, dei dati;
 - allo scadere del termine previsto all'articolo 3, dovranno essere rispettate le specifiche misure per la cancellazione delle registrazioni delle immagini in forma automatica mediante sovrascrittura.

I rischi dovuti ad eventuali eventi potenzialmente dannosi (quali, a titolo esemplificativo, quelli causati dai comportamenti degli operatori, quelli causati dal malfunzionamento dei sistemi, quelli connessi al contesto logistico/fisico) saranno segnalati alla società Telecom Italia s.p.a. affidataria del servizio di installazione degli impianti di videosorveglianza (così come comunicato dalla Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie del Ministero della Giustizia con la nota prot. n. 260947 del 16.11.2022).

I servizi di garanzia ed assistenza degli impianti sono previsti per 24 mesi, decorsi i quali la Direzione Generale sopra indicata procederà ad inserire i predetti sistemi nell'ambito del servizio di manutenzione nazionale, attualmente garantito mediante adesione all'accordo quadro Consip "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro n. 2" (c.d. SGM2). Nessuna attività contrattuale sarà richiesta agli Uffici giudiziari al termine del periodo di garanzia in quanto il servizio continuerà ad essere assicurato da un contratto nazionale in carico al Ministero della Giustizia.

Art. 8 - Informativa e posizionamento della segnaletica

I sistemi di videosorveglianza installati presso gli edifici giudiziari non richiedono la preventiva informativa agli interessati (art. 3.1.1. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010).

La presenza delle telecamere esterne ed interne viene comunque segnalata mediante affissione di apposita segnaletica di avvertimento, ai sensi delle Linee Guida sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) n. 3/2019 del 29.01.2020. Tale segnaletica viene posizionata in modo tale da permettere agli interessati di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata, in modo tale da poter eventualmente adeguare al contesto i propri comportamenti (informazione di primo livello).

Inoltre, tutti i destinatari sono comunque informati in ordine alla gestione del servizio di videosorveglianza mediante la comunicazione del presente provvedimento in favore dei soggetti maggiormente interessati e la pubblicazione dello stesso sul sito web della Procura Generale della Repubblica di Lecce (informazione di secondo livello).

Art. 9 - Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal Capo II del D.Lgs. 18.05.2018 n. 51. In particolare, gli interessati possono presentare al titolare del trattamento apposita istanza scritta di accesso alle immagini che lo riguardano, ove le stesse siano state oggetto di registrazione, specificando la motivazione dell'istanza, le situazioni giuridicamente rilevanti che si intendono tutelare, la zona, il giorno e la fascia oraria della registrazione. Gli interessati possono richiedere per iscritto al titolare del trattamento, qualora ricorrano giustificati motivi, la cancellazione immediata delle immagini che li riguardano o la loro

trasformazione in forma anonima, anche prima del decorso del termine stabilito nell'articolo 3 del presente provvedimento.

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento:

- ai Capi degli Uffici giudiziari di Lecce (anche ai fini della successiva comunicazione a cura di ciascuno di essi nei confronti del proprio personale amministrativo e di magistratura, della polizia giudiziaria, di tirocinanti e borsisti e del personale delle ditte appaltatrici di lavori, servizi e forniture);
- al Prefetto di Lecce (PEC protocollo.prefle@pec.interno.it);
- al Questore di Lecce (PEC dipps140.00n0@pecps.poliziadistato.it);
- al Sindaco di Lecce (PEC protocollo@pec.comune.lecce.it);
- ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di Lecce, Brindisi e Taranto;
- alle organizzazioni sindacali territoriali e alle RR.SS.UU;
- al locale Presidio C.I.S.I.A.;
- alle società Telecom Italia s.p.a. (mail convenzioneVDS@telecomitalia.it) e Tia Networks s.r.l. (mail tia@tianetworks.it);
- alla società di vigilanza privata armata Vis s.p.a. (PEC visvigilanza@pec.visvigilanza.net);
- al R.S.P.P. (mail ing.morciano@gmail.com).



IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA F.F.
Dott. Giovanni GAGLIOTTA